

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 582-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

*(V. Stampato Camera n. 1217)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1984,*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 marzo 1984*



ONOREVOLI SENATORI. — L'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stata introdotta dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e l'intera materia è stata regolata dalla stessa legge oltre che dalla successiva del 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, e dai relativi regolamenti di esecuzione.

L'articolo 11 della vigente legge 24 dicembre 1969, n. 990 sancisce il controllo statale delle tariffe e delle condizioni generali di polizza, prescrivendo l'approvazione delle stesse, per un periodo non inferiore ad un anno, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la apposita commissione consultiva prevista dal sesto comma dello stesso articolo.

La procedura di approvazione delle tariffe avviene quindi con la considerazione, da parte della commissione consultiva e del Ministro dell'industria oltre che del CIP, di parametri e di oneri a carico delle imprese assicuratrici che presentano annualmente le proposte di variazione.

La complessità e l'importanza delle determinazioni sono dimostrate dall'incidenza del contributo dovuto dalle imprese assicuratrici all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime delle strade », dell'importo complessivo dei « caricamenti sui premi delle assicurazioni responsabilità civile auto, del contributo allo Stato istituito con l'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (« legge finanziaria bis » 1982) per le prestazioni sanitarie conseguenti a sinistri automobilistici, e sono evidenziate dal largo interesse sociale, visto che il mercato RC auto interessa quasi 25 milioni di autoveicoli, per circa l'ottanta per cento costituito da autovetture private.

I premi RCA incassati nel 1979 per 2.000 miliardi di lire si sono elevati nel 1982 a circa 4.000 miliardi: l'incremento annuale è stato di circa il 20 per cento ma metà di tale incremento deriva dall'aumento dei veicoli circolanti, dall'aumento delle cilindrato e delle portate medie, dall'aumento dei massimali di copertura rispetto ai minimi obbligatori.

Il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8 mantiene ferme (articolo 1) fino al 29 febbraio 1984, quindi per un solo mese, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento CIP n. 3/1983 del 27 gennaio 1983 con validità dal 1° febbraio 1983 fino al 31 gennaio 1984.

Le nuove tariffe avranno vigore dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985 e dovranno venire stabilite entro il 29 febbraio 1984.

In conseguenza di tale proroga di un mese delle tariffe vigenti, con l'articolo 2 si conferma la validità dei contratti scadenti nel corso del mese di febbraio 1984 dettando disposizioni per i documenti ed i contrassegni che le imprese assicurative forniscono agli assicurati.

Con il ritardo di un mese nella fissazione delle nuove tariffe RCA si rende opportuno (articolo 3) consentire alle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di ritardare sino al 7 febbraio 1984 la eventuale presentazione di varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

L'articolo 4 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno della sua pubblicazione. La Camera dei deputati ha approvato la conversione in legge in data 13 marzo 1984 ed il Senato ha riconosciuto in data 19 marzo 1984 i presupposti costituzionali del disegno di legge in esame.

La relazione del Governo al disegno di legge di conversione (atto Camera n. 1217) giustifica il ritardo nella decisione sulle tariffe 1984 con il fatto che « la Commissione

consultiva non ha potuto portare a termine le proprie elaborazioni e valutazioni in tempo utile » anche per le difficoltà insorte per la determinazione della misura del contributo istituito dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, a carico delle imprese assicuratrici, proporzionale ai premi, ed a favore dello Stato per le prestazioni sanitarie conseguenti ai sinistri automobilistici.

La completezza della relazione del rapporto esige la citazione del precedente in tutto analogo costituito dal decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2 (atto Camera n. 2246) che, decaduto, non risulta abbia dato luogo a problemi, salvo lo spostamento permanente della scadenza annuale delle tariffe al 31 gennaio, anziché al 31 dicembre.

Sulle motivazioni del ritardo di quest'anno è opportuno osservare che è noto come lo scivolamento della decisione CIP si rese necessario per l'esigenza di non turbare le trattative, in quel momento ancora in corso, tra il Governo e le parti sociali, che toccavano l'intera materia delle tariffe e dei prezzi amministrati.

Tale materia è oggi considerata dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, che fissa un « tetto » del 10 per cento per la media ponderata degli aumenti.

Il 29 febbraio 1984, entro i limiti della proroga disposta dal decreto-legge in discussione per la conversione, il CIP ha emanato il provvedimento 6/1984 di approvazione delle tariffe RCA per il periodo 1° marzo 1984-28 febbraio 1985, con un aumento contenuto entro la misura del 9,9 per cento.

Anche prescindendo dalla avvenuta approvazione da parte della Camera dei deputati e dal riconoscimento della sussistenza dei

presupposti costituzionali accordato dal Senato al provvedimento, la straordinarietà e l'urgenza dello stesso appaiono giustificate essendo necessario dare certezza giuridica ai contratti di assicurazione in essere e specialmente a quelli in scadenza nel corso del mese di febbraio.

Le asserite difficoltà tecniche a provvedere tempestivamente non contrastano con il disegno governativo di ricercare una intesa di notevole contenuto politico-sociale sui livelli globali delle tariffe amministrato.

La necessità di un provvedimento legislativo per la proroga non è discutibile.

La precedente delibera CIP 3/1983 era infatti di durata limitata al 31 gennaio 1984 e la citata legge n. 990 del 1969, e successive modificazioni, relativa all'assicurazione RCA non prevede nel suo articolo 11 provvedimenti di proroga inferiori ad un anno.

Il Consiglio di Stato, cui la questione era stata sottoposta, ha espresso un parere negativo (n. 1372 del 10 dicembre 1980, II Sezione) circa la possibilità di una proroga in via amministrativa.

Per le motivazioni sopra esposte e per la opportunità — di notevole valore per un minimo di fiducia nell'Amministrazione pubblica — di evitare ogni possibile contestazione circa i contratti conclusi nel mese di proroga (febbraio 1984), il provvedimento appare meritevole di sollecita approvazione.

La Commissione affari costituzionali ha espresso un parere favorevole.

La 10ª Commissione permanente propone, a maggioranza, la conversione in legge del decreto.

VETTORI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

21 marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Dissentono i rappresentanti del Gruppo comunista.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 dal Comitato interministeriale dei prezzi.

*Decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984.*

**Proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984;

Considerato che non è stato possibile approvare nel termine del 31 gennaio 1984 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 29 febbraio 1984 le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione stabilite dalla delibera citata n. 3/1983, allo scopo di consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

#### ARTICOLO 1.

1. Fino al 29 febbraio 1984 restano ferme per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3/1983 del 27 gennaio 1983.

2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 29 febbraio 1984 avranno vigore dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985.

#### ARTICOLO 2.

Per i contratti in corso al 1° febbraio 1984, che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, purché entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle 24 ore del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

#### ARTICOLO 3.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facoltà di presentare fino al 7 febbraio 1984 eventuali varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

#### ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1984.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI